COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE PRIVATE

PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTO SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID - 19

Oggetto dell'opera: RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. DI RIDOLFI" DI VENAROTTA - Sostituzione del manto e realizzazione nuovi spogliatoi

Ubicazione dell'opera: Campo sportivo comunale "a. Di Ridolfi" di Venarotta (AP), 63040

Responsabile del Procedimento: Geom. Gino Santoni

a cura dell'impresa :

Costruzioni Opere Pubbliche e Private
Via D'Argillano n°31
63100 Ascoli Piceno
Tel : 0736-256485
Fax : 0736-661022
Cell. : 348-8138368
C.F. GRRFPP70A03A462 E

L'IMPRESA
C.O.P.P. di Filippo Guerrieri

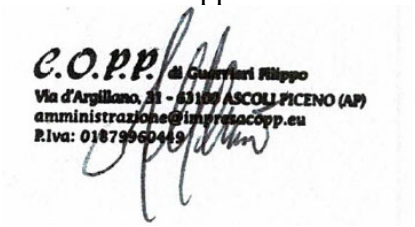

IL RUP
Geom. Gino Santoni

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Michele Laorte

In riferimento all'attuale situazione di emergenza sanitaria ed in ottemperanza a quanto in conseguenza previsto dalle determinazioni governative, nonché nel rispetto delle linee guida emesse in data 19 marzo 2020 e ss.mm.ii dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili, l'impresa COPP di Guerrieri Filippo ha definito un Protocollo di regolamentazione contenete una serie di misure di sicurezza e prevenzione volte a ridurre il più possibile le occasioni di contagio tra i propri dipendenti.

1-INFORMAZIONE

Il presente Protocollo di regolamentazione viene sintetizzato in un cartello ben visibile affisso all'ingresso del cantiere.

E' redatto un verbale di formazione ed informazione per le maestranze.

PERSONALE

• Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà dichiarare se è in una situazione di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore ai 37,5°, provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni del OMS, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti- per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)). In tal caso è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o comunque, l'Autorità Sanitaria;

• qualora lo stato influenzale si manifesti successivamente all'ingresso in cantiere, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, è fatto obbligo al lavoratore di dichiararlo tempestivamente, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dagli altri dipendenti;

• il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

Via D'Argillano n. 31 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736-256485 Fax 0736-661022 cell. 348-8138368
Mail amministrazione@impresacopp.eu Pec amministrazione@pec.impresacopp.eu

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

• Sarà eseguita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

• I preposti verificano la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

• I preposti verificano l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

• la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto;

• gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

• le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• E' obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;

• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;

• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;

• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l' imprese potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

Nel caso di non reperibilità dei DPI necessari per l'avanzamento dei lavori, l'impresa comunicherà al direttore dei lavori ed alle maestranze l'impossibilità nel continuare le attività.

7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

• il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

8.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da

rientro da malattia;

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

***

IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Il rispetto delle misure di contenimento che precedono adottate nel rispetto dei provvedimenti governativi, per contrastare l'epidemia di COVID-19 deve essere sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Segnatamente si specifica quanto segue:

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, qualora non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini) si procederà alla conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, qualora non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali

spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; qualora non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto e non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze, si procederà alla conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; si avrà la necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; qualora non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni si procederà alla conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili si procederà alla conseguente sospensione delle lavorazioni;

5) nel caso di indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: si procederà alla conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Ascoli Piceno, 26/07/2021

COPP di Guerrieri Filippo

C.O.P.P. di Guerrieri Filippo
Via d'Argillano, 31 - 63100 ASCOLI PICENO (AP)
amministrazione@impresacopp.eu
P.Iva: 01879960449